

Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. n.36/2023

Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 della Gallura

Sede Legale: via Bazzoni-Sircana, 2/2A – 07026 Olbia
www.aslgallura.it
protocollo@pec.aslgallura.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 02891650901

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	4
Art.2 Destinatari	4
Art.3 Incentivi per il personale di altra Centrale di Committenza	5
Art.4 Attività di committenza delegata/ausiliaria	5
Art.5 Gruppo di lavoro	5
Art. 6 Limite soggettivo dell’incentivo	6
Art.7 Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	6
Art.8 Quota del 20 per cento	6
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	7
Art. 9 Graduazione della misura incentivante	7
Art.10 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	8
Art.11 Graduazione della misura incentivante	8
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	9
CAPO IV - NORME COMUNI	10
Art. 13 Principi in materia di valutazione	10
Art. 14 Attività articolate e singole	10
Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività	10
Art.16 Disciplina delle varianti	10
Art. 17 Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	11
Art. 18 Liquidazione dell’incentivo	11
Art.19 Informazione e confronto	11
Art.20 Disposizioni finali e transitorie	11

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Gli oneri relativi alle attività tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa, nel quadro economico dell'intervento o nel bilancio della stazione appaltante.

Art.2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - Responsabile Unico del Progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - altro personale appartenente ad uffici di altre aree dell'Ente coinvolto nelle procedure affidate.

Art.3 Incentivi per il personale di altra Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, comprende la componente incentivi al personale per l'80%, al netto della quota innovazione per il 20%, secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dalla tabella di cui ai successivi artt.10 e 12.

Art.4 Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Art.5 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle

attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6 I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art.18.

8. Nel gruppo di lavoro occorre inserire anche figure professionali con competenze amministrativo – contabili e/o informatiche, che concorrono alla realizzazione delle procedure affidate alle quali, pertanto, sono affidate attività incentivabili.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.8.

Art.7 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1.Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per i quali normative e/o orientamenti giurisprudenziali escludono l'incentivazione.

2.È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art.8 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c.1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art.16;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- lavori con importo superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale massima erogabile del 0,5%;
- lavori con importo compreso tra la soglia comunitaria) ed Euro 20.000.000,00: percentuale massima erogabile del 1,2%;
- lavori con importo da 100.000,00 fino alla soglia comunitaria): percentuale massima erogabile del 1,8%;
- lavori fino a 100.000,00: percentuale massima erogabile del 2%.

Art.10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI		
Attività tecnica – Funzione tecnica	Percentuale Quota parte	Tempistica di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI		
a.1.0 Responsabile unico del progetto	2%	100% alla pubblicazione del programma
oppure		
a.1.1 Responsabile unico del progetto	1%	(idem)
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	1%	(idem)
B) PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO		
b.1 Redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali		
b.1.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	2%	100% all'approvazione del Documento
b.1.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	3%	(idem)
b.2 Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica		
b.2.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	3%	100% all'approvazione del Progetto
b.2.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	7%	(idem)
b.3 Redazione del Progetto Esecutivo		
b.3.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	5%	(idem)
b.3.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	15%	(idem)
b.4 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione		
b.4.0 Coordinatore della sicurezza	10%	100% all'approvazione del Progetto

b.5 Verifica preventiva della progettazione		
b.5.0 Responsabile unico del progetto	5%	50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica 50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo
oppure		
b.5.1 Responsabile unico del progetto supportato	2,5%	(idem)
b.5.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	2,5%	(idem)
C. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA		
c.1.0 Responsabile unico del progetto	10%	50% all'avvio delle procedure di affidamento 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure		
c.1.1 Responsabile unico del progetto supportato	5%	(idem)
c.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	5%	(idem)
D. ESECUZIONE DELL'INTERVENTO		
d.1 ufficio di direzione dei lavori		
Direttore dei lavori	15%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%	(idem)
Direttore operativo/Ispettore di cantiere	3%	(idem)
d.2 Regolare esecuzione		
d.2.1 Regolare esecuzione	5%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
d.3 Collaudo		
d.3.1 Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolarità contributiva	3%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
d.3.2 Collaudo statico	2%	in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
Totale	100,00%	

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate dal RUP.

Note: La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art.11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata

in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

-servizi o forniture con importo fino alla soglia prevista dall'Atto Aziendale vigente: 2 % per servizi, 1,8 % per forniture.

-servizi o forniture con importo superiore alla soglia prevista dall'Atto Aziendale vigente: 1,5 % per servizi, 1,3% per forniture;

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE		
Attività tecnica – Funzione tecnica	Percentuale Quota parte	Tempistica di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE		
a.1 programmazione, predisposizione atti e gestione dell'affidamento di servizi e/o forniture		
a.1.0 Responsabile unico del progetto	25%	50% alla pubblicazione degli atti di gara 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure		
a.1.1 Responsabile unico del progetto	15%	(idem)
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	10%	(idem)
B) ESECUZIONE		
b.1 supervisione e il coordinamento dell'esecuzione		
b.1.0 Responsabile unico del progetto	25%	in relazione alle fasi di esecuzione del contratto
oppure		
b.1.1 Responsabile unico del progetto supportato	15%	(idem)
b.1.2 Supporto al Rup	10%	(idem)
b.2 direzione dell'esecuzione		
b.2.0 Direttore dell'esecuzione	30%	in relazione alle fasi di esecuzione del contratto
oppure		
b.2.1 Direttore dell'esecuzione supportato	15%	(idem)
b.2.2 Supporto al Direttore dell'esecuzione	15%	(idem)
b.3 verifica di conformità		
b.3.0 Verifica di conformità	20%	100% all'emissione del certificato
Totale	100,00%	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. In tale gruppo di lavoro, nell'ottica dell'effettiva collaborazione tra le aree dell'ente per la

realizzazione di un determinato progetto, possono essere individuate anche altre figure professionali con competenze amministrative, informatiche e contabili.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate dal RUP.

Note: La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente Direttore della Struttura o altro Dirigente incaricato dall'Amministrazione, è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda rendicontazione di cui al successivo art.18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori Operativi, Direttore esecuzione e Direttori Operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nel caso in cui un soggetto ricopra più funzioni all'interno dello stesso gruppo di lavoro, la ripartizione delle percentuali non può essere superiore al 60 per cento della somma dell'incentivo di ciascun affidamento.

Art.16 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore) al Responsabile unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente Direttore della Struttura o altro Dirigente incaricato dall'Amministrazione, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Art.19 Informazione e confronto

1. Si fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n.358.

Art.20 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla Delibera del Direttore Generale che lo

approva.

2. Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico); diversamente esso dev'essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute; la eventuale necessità di modificazione non impedisce la liquidazione di quote dell'incentivo se esse, o quota/parte di esse non risulti incompatibile con le modifiche da apportare.